

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV
N. 4

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO E DI AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE ORDINE DI CATTURA

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

NEGRI ANTONIO

PER CONCORSO - AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE - NEI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 112, N. 1, E 419 DEL CODICE PENALE (DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO AGGRAVATI), AGLI ARTICOLI 81, CAPOVERSO, 112, N. 1, DEL CODICE PENALE E AGLI ARTICOLI 9, 12 E 13 DELLA LEGGE 14 OTTOBRE 1974, N. 497 (VIOLAZIONI AGGRAVATE E CONTINUE DELLE NUOVE NORME CONTRO LA CRIMINALITÀ), AGLI ARTICOLI 112, N. 1, 624, 625, NN. 5 E 7, E 61, NN. 2 E 11, DEL CODICE PENALE (FURTI PLURIAGGRAVATI)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(DARIDA)

il 26 luglio 1983

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 25 luglio 1983.

Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a proce-

dere nei confronti dell'onorevole Antonio Negri per la trasmissione alla Camera dei Deputati.

Provvedo, pertanto, a trasmettere tale richiesta con gli atti del procedimento (fascicolo n. 5908/83 C della procura di Milano).

Il Ministro

DARIDA

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Milano, 16 luglio 1983.

Si richiede l'autorizzazione a procedere contro Negri Antonio, nato a Padova l'1 agosto 1933, per i reati di cui al decreto di citazione a giudizio in atti: come da comunicazione pervenuta a questo ufficio in data 8 luglio 1983, risulta infatti che l'imputato è stato eletto alla Camera dei deputati.

A norma dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione si chiede, altresì, l'autorizzazione per la riemissione dell'ordine di cattura.

Il Negri veniva rinviato a giudizio, con altri imputati, con ordinanza in data 28 giugno 1982: l'inizio del dibattimento veniva fissato avanti la 2^a corte di assise di Milano per il 1° marzo 1983, ma la posizione di Negri, come quella di altri imputati del processo cosiddetto « 7 aprile », veniva stralciata per impossibilità da parte degli imputati di presenziare contemporaneamente a due dibattimenti.

Con sentenza in data 8 luglio 1983 la 2^a corte di assise di Milano dichiarava non doversi procedere contro Negri Antonio, ex articolo 152 del codice di procedura penale, perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di autorizzazione a procedere.

Si provvedeva pertanto ad inviare al Negri comunicazione giudiziaria quale indiziato per gli stessi fatti-reato.

* * *

In relazione agli elementi di prova a carico del Negri si fa presente che, dalle dichiarazioni di Barbone, Ferrandi, Marocco,

risulta che la segreteria soggettiva, di cui il Negri faceva parte in posizione di preminenza, programmava, decideva e dava precise indicazioni per l'attuazione alle altre strutture di « Rosso »: questa formazione armata era rigidamente strutturata, anche se con variazioni succedutesi nel tempo, con direttive sempre impartite dal vertice, cioè dalla segreteria soggettiva.

La devastazione del carcere di Bergamo è stata una grossa azione a cui « Rosso-Brigate comuniste » aveva attribuito grossa importanza, sia militare che propagandistica.

Essa rappresentava un punto fondamentale in quella campagna contro le carceri e la repressione, campagna a cui « Rosso » si era dedicato (sia come struttura, sia come rivista) con particolare impegno.

Risulta che la preparazione dell'azione era stata attentamente studiata e, indi, affidata ai componenti della commissione carceri, con inserimento di altre persone, quali il Barbone, ritenuto militarmente idoneo a garantire il buon esito dell'attentato.

Si allegano le copie degli atti che si ritengono utili per la valutazione dell'entità del fatto e della posizione del Negri: peraltro, per evitare una inutile duplicazione di produzioni, si fa riferimento ai testi integrali della requisitoria e dell'ordinanza di rinvio a giudizio del procedimento contro Alfieri Vittorio ed altri, nonché ai verbali resi in istruttoria ed al dibattimento da Barbone Marco e Ferrandi Mario, allegati alla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dalla procura generale di Roma.

Il procuratore della Repubblica

dr. MAURO GRETI